

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena               | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 26 maggio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

### FATTO

Il ricorrente ha stipulato un mutuo ipotecario con l'odierno resistente in data 10 aprile 2009. Il successivo 14 aprile 2009, il mutuatario ha sottoscritto, grazie all'intermediazione della mutuante, una polizza vita con una compagnia assicurativa, finalizzata alla copertura del debito residuo rinveniente dal mutuo *de quo* in caso di premorienza.

In data 26 marzo 2010, il cliente ha presentato una domanda di accesso alla procedura di conciliazione – istituita dalla banca in accordo con le associazioni dei consumatori – per ottenere l'annullamento della polizza *de qua* e la conseguente restituzione dei premi versati. Con lettera del 16 aprile 2010, l'intermediario ha rigettato la domanda di conciliazione in quanto non preceduta da reclamo. Con nota del 24 aprile 2010, l'interessato ha sporto formale reclamo, ribadendo la richiesta di annullamento della polizza e di restituzione dei premi, nonché riferendo di precedenti reclami svolti in forma orale reputati sufficienti per l'accesso alla conciliazione. Con missiva datata 28 aprile 2010, l'istituto di credito ha ribadito la correttezza del proprio comportamento nella fase di collocamento della polizza *de qua* e ha informato il reclamante che «*la problematica assicurativa [...] è demandata esclusivamente [...] alla compagnia [assicurativa] unica titolata in materia di renessi e/o di rimborsi, che cura delinearmente alle norme e ai regolamenti*». Di conseguenza, il contraente (con comunicazione non prodotta agli atti) ha rivolto alla compagnia assicurativa la propria richiesta di annullamento, a cui detta compagnia ha fornito riscontro, con lettera del 10 maggio 2010. In proposito, viene evidenziato che «*l'annullamento della polizza [...] non è più consentit[o]. Infatti, in base alla normativa vigente, [è concesso di] recedere dal contratto entro i 30 gg. dalla conclusione dello stesso: nel suo caso [...] entro il 13 maggio 2009*». Infine, risulta che il cliente si sia rivolto anche all'ISVAP (reclamo del 18 maggio 2010) ed all'Ombudsman – Giurì Bancario (ricorso del 22 agosto 2010, restituito – per incompetenza – in data 8 settembre 2010).



Avverso il rifiuto opposto dall'intermediario, il 9 novembre u.s. il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), col quale ha richiesto l'«*annullamento e [il] rimborso [delle] quote versate dell'assicurazione [...] fatta firmare il 14/04/09*».

A sostegno delle proprie richieste, nella documentazione allegata viene specificato che la sottoscrizione della polizza è avvenuta «*in fiducia verso [la] banca [...], pensando fosse uno dei tanti documenti inerenti il mutuo*». Inoltre, poiché «*stipulata dopo il rogito [e] non prevista come garanzia per la stipulazione del mutuo*», la polizza sarebbe «*non valida perché nessuna garanzia ulteriore può essere chiesta dopo la stipulazione del rogito*».

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 22 dicembre 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto preliminarmente sostiene «*la correttezza del proprio operato in relazione alla fattispecie che qui ci occupa, evidenziando in primo luogo la regolare sottoscrizione da parte del [ricorrente] della documentazione contrattuale relativa alla polizza in esame. [...] altresì [...] il cliente, in sede di sottoscrizione del contratto della polizza, ha dichiarato di aver ricevuto, letto attentamente e di accettare in ogni parte il contenuto della nota informativa e delle condizioni di assicurazione che regolano la copertura assicurativa. Risulta pertanto piuttosto singolare che le ragioni addotte dal ricorrente per richiedere l'annullamento della polizza non siano emerse al momento della sottoscrizione del contratto, né durante il periodo nel quale poteva essere esercitato il diritto di recesso. [...] infatti [...] la polizza [...] prevede a favore del contraente il diritto di recesso, esercitabile entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione senza alcun onere a carico del cliente. Non risulta tuttavia che il [contraente] abbia inteso avvalersi di tale facoltà contrattualmente prevista, ad ulteriore riprova della volontà del cliente di consolidare gli effetti giuridici del contratto de quo*».

Ciò premesso, l'intermediario osserva che «*il ricorrente vorrebbe fondare la propria richiesta di annullamento della polizza in esame sulla constatazione che il relativo contratto era stato sottoscritto in data successiva rispetto all'erogazione del mutuo. Il [ricorrente] ritiene infatti che tale circostanza valga a dimostrare che la polizza non può essere considerata una garanzia necessaria ai fini della concessione del mutuo, determinando di conseguenza l'invalidità del relativo contratto assicurativo. A rettifica di quanto asserito dalla parte ricorrente, è necessario evidenziare in primo luogo come la polizza in esame abbia carattere rigorosamente facoltativo: di conseguenza non può essere condiviso quanto è stato asserito dal cliente, che vorrebbe qualificare tale polizza come una garanzia necessaria ai fini della concessione del mutuo. [...] Il fatto, invece, che la polizza sia stata stipulata soltanto dopo l'avvenuta erogazione del mutuo conferma la natura facoltativa di tale copertura assicurativa*».

Infine, si sottolinea «*come la banca, che è intervenuta esclusivamente in qualità di soggetto collocatore, non possa assolutamente disporre l'annullamento né la rescissione consensuale di una polizza assicurativa che vede come controparti contrattuali altri soggetti, quali il [ricorrente] e la compagnia assicurativa*».

Sulla scorta di tali osservazioni, il resistente, ritenendo di aver «*fornito prova della corretta instaurazione del rapporto contrattuale e dell'insussistenza dei presupposti atti a legittimare l'istanza di annullamento proposta dal ricorrente, [...] richiede a codesto Organismo di voler dichiarare il presente ricorso inaccoglibile, in quanto infondato e/o immotivato in punto di diritto*».

Come richiesto, le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al ricorrente con e-mail del 4 gennaio 2011.

## DIRITTO

Il ricorrente chiede l'annullamento del contratto di assicurazione stipulato in occasione della conclusione di un contratto di mutuo fondiario. I due contratti sono collegati funzionalmente ed il collocamento del contratto di assicurazione è avvenuto tramite lo stesso sportello bancario che ha curato la pratica relativa al contratto di mutuo.

Il ricorrente non chiede alcunché relativamente al contratto di mutuo la cui validità ed efficacia rimangono estranee alla materia del contendere. Chiede l'annullamento del contratto di assicurazione. Benché il fondamento giuridico della sua domanda non sia esplicitato mediante il richiamo a categorie formali, emerge dalla prospettazione dei fatti esposta dal ricorrente che l'annullamento dovrebbe conseguire al riconoscimento di un vizio della volontà, in quanto il contratto assicurativo sarebbe stato da lui firmato nella credenza che si trattasse di una delle tante formalità connesse al contratto di mutuo fondiario.

In termini giuridici si deve quindi dire che il ricorrente chiede l'annullamento del contratto di assicurazione per errore essenziale essendo relativo alla natura ed all'oggetto del contratto (art. 1429, n° 1, c.c.).

La domanda del ricorrente non può essere accolta per una pluralità di ragioni procedurali e sostanziali. In termini procedurali l'intermediario convenuto non può essere legittimato passivo rispetto alla domanda di annullamento di un contratto di cui non è parte e, specularmente, la domanda di annullamento non può essere nemmeno delibata in assenza della controparte contrattuale la cui posizione giuridica sarebbe incisa dall'accoglimento della domanda e che evidentemente ha diritto a difendersi ed a contraddire.

In termini sostanziali il vizio dell'errore può effettivamente condurre all'annullamento del contratto a condizione però che l'errore invocato sia essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.). Nel caso di specie l'errore invocato è certamente essenziale, mentre non appare affatto riconoscibile, se si tiene presente che il requisito della riconoscibilità deve essere riferita alla sfera intellettuale dell'assicuratore.

A ciò si aggiunga che il contratto di assicurazione sottoscritto dal ricorrente, a suo dire: distrattamente, prevedeva la possibilità di recesso entro trenta giorni dalla stipulazione. Il rimedio era quindi a portata di mano, ma non è stato esercitato.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO